

# Assicurazione Multigaranzia per aziende agricole o agrituristiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

“Agricoltura”



Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it) - PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Sezione A - INCENDIO</b>	<p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base ( "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da: a) incendio, fulmine, implosione e scoppio; b) esplosione; c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione (bang sonico); f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni; g) fumo; h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi). Guasti cagionati dai ladri alle porte e ai serramenti di accesso dei locali assicurati; i) fuoriuscita di acqua condotta; j) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua; k) occlusione di condutture; ed inoltre i danni di: l) dispersione di olio, latte e vino posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri; m) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (comprese spese di smussamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale); n) asfissia ed intossicazione bestiame; ed, anche se non espressamente escluso in polizza, i danni di: o) folgorazione bestiame.</p> <p>AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente "Sezione A - Incendio", fermo restando quando previsto dall'articolo - "Limite massimo dell'indennizzo",</p> <p>a) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>



## Che cosa è assicurato?

<b>Sezione A - INCENDIO</b>	<p>b) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;</p> <p>c) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza; sono comprese inoltre le spese sostenute per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico rimasto illeso;</p> <p>d) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino;</p> <p>e) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.</p> <p>Qualora sia assicurato l'arredamento domestico della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente "Sezione A - Incendio":</p> <p>f) agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura.</p>
<b>Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali)</b>	<p>La copertura Incendio può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RISCHIO LOCATIVO (A1 e/o A3) copertura alternativa al Fabbricato Abitazione Agricola (A1) e/o al Fabbricato Azienda Agricola (A3);</li><li>• FENOMENI ELETTRICI (A9) agli impianti dei fabbricati dell'abitazione e/o dell'azienda agricola, ai beni compresi computer ad uso domestico facenti parte dell'arredamento (esclusi gli apparecchi elettronici d'ufficio coperti dalla Sezione Elettronica), a macchine elettriche ed elettroniche dell'attrezzatura;</li><li>• EVENTI ATMOSFERICI (A10) e più precisamente:<ul style="list-style-type: none"><li>- danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria;</li><li>- sovraccarico neve;</li><li>- gelo, che comporti spargimento di acqua condotta a seguito rottura delle condutture;</li></ul></li><li>• GRANDINE SUI FRAGILI (A11) e più precisamente, i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica;</li><li>• RICORSO TERZI (A12);</li><li>• REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (A13);</li><li>• FABBRICATI IN LEGNO (A14) e più precisamente per gli eventi previsti dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione A - Incendio, nonché fenomeni elettrici e/o gli eventi atmosferici, se acquistate le relative garanzie complementari (A9 e/o A10);</li><li>• PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (A15).</li></ul>
<b>Sezione B - FURTO e RAPINA</b>	<p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base (articolo - "Oggetto dell'assicurazione"), con le seguenti garanzie:</p> <p>a) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con presenza di persone nei locali; furto con introduzione clandestina);</p> <p>b) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda agricola/agrituristica anche iniziata dall'esterno;</p> <p>c) scippo o rapina di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori dell'Assicurato o dei suoi familiari</p> <p>d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina;</p> <p>e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi;</p> <p>f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;</p> <p>g) furto o rapina di beni temporaneamente portati nei locali di villeggiatura;</p> <p>h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari;</p> <p>i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.</p>



## Che cosa è assicurato?

<b>Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)</b>	<p>La copertura assicurativa Furto e rapina può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (B2) riposti nella sola dimora abituale;</li><li>• INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (B3);</li><li>• PORTAVALORI (B8).</li></ul>
<b>Sezione C - ELETTRONICA</b>	<p>La Sezione La Sezione C - ELETTRONICA, indennizza i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.</p> <p>Per i supporti dati e programmi in licenza d'uso: g) i danni materiali ai supporti dati ovvero i costi sostenuti per il riacquisto di supporti di dati distrutti o danneggiati nonché costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi; h) costi necessari per duplicazione e riacquisto di programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati.</p>
<b>Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p>La Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede in base alla tipologia di azienda agricola assicurata ("R.C. Azienda Agricola (D14)"; "Azienda Agrituristica (D15)"; "Azienda Agrituristica Venatoria (D16)"), la copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza.</p> <p>L'assicurazione R.C.T. protegge l'imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività agricola o agrituristica esercitata. L'assicurazione R.C.O. tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro dell'azienda assicurata (lavoratori dipendenti, parasubordinati, distaccati da altre aziende o somministrati, ecc.).</p> <p>È prevista la copertura dell'azienda agricola derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla conduzione dei fondi, dall'allevamento del bestiame, dall'uso di macchine agricole, macchinari ed attrezzature.</p> <p>La garanzia può essere limitata anche alla "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (D21)", si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base R.C.T., da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario dell'Azienda Agricola/Agrituristica (affittata a terzi che vi esercitano l'attività agricola).</p>
<b>Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE (Coperture opzionali)</b>	<p>La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• R.C. VITA PRIVATA (D17);</li><li>• DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. DELL'ALBERGATORE (D18);</li><li>• MANEGGIO NELL'AZIENDA AGRITURISTICA (D19);</li><li>• R.C. PRODOTTI (D20), copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice.</li></ul>
<b>Sezione E - TUTELA LEGALE</b>	<p>La Sezione E - TUTELA LEGALE copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica esercitata (articolo - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati").</p>
<b>TUTELA LEGALE (Coperture opzionali)</b>	<p>È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare (HCCP).</p> <p>Inoltre la copertura può essere ulteriormente integrata mediante il PACCHETTO PLUS (opzionale) che prevede l'estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i clienti (compreso la possibilità di prevedere un recupero crediti per annualità assicurativa).</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO</b>	
<b>Esclusioni Incendio</b>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</li><li>b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;</li><li>d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;</li><li>e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li><li>f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;</li><li>g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare "Refrigerazione latte e prodotti (A13)", se operante;</li><li>h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;</li><li>i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;</li><li>l) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione" (salvo quanto previsto dalla Garanzia complementare "Fenomeni elettrici (A9)", qualora operante);</li><li>m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di fabbricato e quanto in essi contenuto (salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare "Fabbricati in legno (A14)", qualora operante);</li><li>n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera s) "perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato" del precedente articolo "Oggetto dell'assicurazione".</li></ul>
<b>Dove si assicura Incendio</b>	<p>Limitatamente ai rischi previsti dalla "Sezione A - Incendio":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'arredamento domestico è assicurato nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica;</li><li>b) l'attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'azienda agricola/agrituristica esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;</li><li>c) le macchine agricole, sono assicurate, anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;</li><li>d) il bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;</li><li>e) le scorte e i prodotti sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'azienda agricola/agrituristica;</li><li>f) il foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'azienda agricola/agrituristica.</li></ul>
<b>Esclusioni Furto</b>	<p><b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; (segue)</li></ul>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b>	
<b>Esclusioni Furto</b>	<p>Sono esclusi i danni: (<i>segue</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li><li>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ul style="list-style-type: none"><li>1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li><li>2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dalla garanzia "Furto commesso da prestatori di lavoro");</li><li>3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;</li><li>4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</li></ul></li><li>e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto previsto alla lettera b) dell'articolo "Assicurabilità delle unità tecniche", relativamente all'unità tecnica B4 - "Arredamento domestico masseria"). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;</li><li>f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi;</li><li>g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.</li></ul> <p>Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;</li><li>i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni.</li></ul>
<b>Dove si assicura Furto</b>	<p>Limitatamente al rischio furto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'arredamento domestico è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari nonché, negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo purché facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica;</li><li>b) l'arredamento domestico masseria è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione agricola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. A deroga dell'articolo "Esclusioni", lettera e) della sezione Furto, l'assicurazione furto vale, qualunque sia la durata della disabitazione;</li><li>c) l'attrezzatura è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell'azienda agricola/agrituristica;</li><li>d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto;</li><li>e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei recinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto per "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre");</li><li>f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto per "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre").</li></ul>



<p><b>Esclusioni Elettronica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione C - ELETTRONICA</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;</li><li>b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>c) commessi con dolo del contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;</li><li>d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li><li>e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.</li></ul> <p>Non sono, inoltre, indennizzati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f) di incendio ed altri eventi previsti dalla "Sezione A - Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla "Sezione B - Furto e rapina", salvo i danni di fenomeno elettrico;</li><li>g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;</li><li>h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;</li><li>i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;</li><li>l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;</li><li>m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;</li><li>n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:<ul style="list-style-type: none"><li>- controlli di funzionalità;</li><li>- manutenzione preventiva;</li><li>- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;</li><li>- aggiornamento tecnologico dell'impianto;</li><li>- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;</li></ul></li><li>o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;</li><li>p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;</li><li>q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da destinazione per svista;</li><li>r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.</li></ul>
<p><b>Esclusioni R.C.T.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p>Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i danni:<ul style="list-style-type: none"><li>1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Danni da inquinamento accidentale";</li><li>2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;</li><li>3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;</li><li>4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;</li><li>5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell'Assicurato;</li><li>6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;</li><li>7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l'Azienda Agrituristica Venatoria;</li></ul></li></ul>



**Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE**

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

(segue)

b) i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'articolo "R.C. vita privata";
- 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore, salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'articolo "R.C. vita privata";
- 3) da impiego di aeromobili;
- 4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

c) i danni:

- 1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore", e salvo quanto previsto dall'articolo "Danni a terzi da incendio";
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dall'articolo "Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate";
- 4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse;
- 5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- 6) alla proprietà ed esercizio di maneggi, salvo, se operante l'unità tecnica D19, quanto previsto dalla garanzia "Maneggio nell'azienda agrituristica";
- 7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;

d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;

e) i danni:

- 1) da furto, (salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dall'a garanzia "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore");
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni a terzi da incendio";

f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi" per la "Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti");

g) i danni cagionati da:

- 1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi, salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dall'articolo "Responsabilità Civile Prodotti";
- 2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;

h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l'abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell'azienda agricola o agrituristica) che non sono mantenuti e lasciati in abbandono;

i) i danni:

- 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da interruzione e sospensione di attività" e salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo "Responsabilità Civile Prodotti";
- 4) derivanti da campi elettromagnetici;
- 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

**Esclusioni  
R.C.T.**

**Valide per tutti i  
rischi compresa  
Azienda Agricola  
(D14)**



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Esclusioni R.C.T.</b></p> <p><b>Valide per tutti i rischi compresa Azienda Agricola (D14)</b></p>	<p>Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:</p> <p>j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</p> <p>La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:</p> <p>k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;</p> <p>l) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;</p> <p>m) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.</p>
<p><b>Esclusioni Azienda Agrituristica (D15)</b></p>	<p>Fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni R.C.T." per l'Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore";</li><li>2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante l'unità tecnica D19 - quanto previsto dalla garanzia opzionale - "Maneggio in azienda agrituristica".</li></ol>
<p><b>Esclusioni Azienda Agrituristica (D16)</b></p>	<p>Fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni R.C.T." per l'Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore";</li><li>2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante l'unità tecnica D19 - quanto previsto dalla garanzia opzionale - "Maneggio in azienda agrituristica".</li><li>3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;</li><li>4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.</li></ol>
<p><b>Esclusioni R.C. Vita Privata (D17)</b></p>	<p>Per la Responsabilità Civile della vita privata - fermo quanto previsto dall'articolo- "Esclusioni R.C.T." - sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;</li><li>2) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;</li><li>3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;</li><li>4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;</li><li>5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;</li><li>6) causati da animali non domestici.</li></ol>
<p><b>Esclusioni Danni alle cose portate dai clienti - R.C. Albergatore (D18)</b></p>	<p>Per la garanzia "Danni alle cose portate dai Clienti - R.C. dell'albergatore", le esclusioni dell'articolo "Esclusioni R.C.T.", che trovano applicazione, sono di seguito così integrate: sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;</li><li>2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;</li><li>3) a valori; a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere; nonché da sottrazioni di veicoli e natanti;</li><li>4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.</li></ol>





## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Maneggio nell'Azienda Agrituristica (D19)</b>	Per la garanzia "Maneggio nell'azienda Agrituristica" - fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni R.CT." - l'assicurazione non è operante: <ol style="list-style-type: none"><li>1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;</li><li>2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;</li><li>3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;</li><li>4) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato.</li></ol>
<b>Esclusioni R.C. Prodotti (D20)</b>	Fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni R.CT." dall'assicurazione Responsabilità civile prodotti sono esclusi: <ol style="list-style-type: none"><li>1) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi (compreso l'uso di semi, prodotti od organismi geneticamente modificati in laboratorio, di cui, al momento del loro impiego, non sia ancora scientificamente riconosciuta la non tossicità);</li><li>2) le spese di sostituzione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;</li><li>3) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;</li><li>4) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;</li><li>5) i risarcimenti a carattere punitivo;</li><li>6) i danni cagionati da prodotti non rientranti nell'elenco previsto e comunque venduti e/o consegnati dall'azienda.</li></ol> <p>L'assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti (unità tecnica D20) vale per i prodotti dell'azienda, venduti presso l'azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.</p>
<b>Esclusioni R.C.O.</b>	La garanzia R.C.O. non è valida: <ol style="list-style-type: none"><li>a) se l'Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall'assicurazione di legge;</li><li>b) per le malattie professionali;</li><li>c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li><li>d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</li></ol>
<b>Esclusioni Tutela Legale</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione E- TUTELA LEGALE</b></p> Sono esclusi dalla garanzia: <ol style="list-style-type: none"><li>a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</li><li>b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);</li><li>c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;</li><li>d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);</li><li>e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;</li><li>f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale. <span style="float: right;">(segue)</span></li></ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>Esclusioni Tutela Legale</b></p>	<p>Inoltre la garanzia non è operante per le controversie: <i>(segue)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) relative a recupero crediti;</li> <li>2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;</li> <li>3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'articolo - "Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati", lettere d) ed e) della Sezione E - Tutela Legale;</li> <li>4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;</li> <li>5) di natura contrattuale nei confronti della Società;</li> <li>6) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;</li> <li>7) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>8) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</li> <li>9) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;</li> <li>10) relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;</li> <li>11) collettive di lavoro;</li> <li>12) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li> <li>13) relative a contratti di leasing immobiliare;</li> <li>14) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;</li> <li>15) relative a contratti di compravendita di beni immobili;</li> <li>16) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria;</li> <li>17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;</li> <li>18) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare" - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia.</li> </ol> <p>Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.</p>
<p><b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le sezioni di polizza</b></p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

<b>Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO</b>	
<b>Beni - Unità Tecnica</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
A2 - Arredamento domestico: Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e statue d'autore, affreschi	26.000 euro per singolo oggetto
A2 - Arredamento domestico: Gioielli	10% della somma assicurata per l'arredamento domestico
A2 - Arredamento domestico: Valori	10% della somma assicurata per l'arredamento domestico con il massimo di 5.200 euro
A2 - Arredamento domestico: oggetti portati temporaneamente in villeggiatura	20% della somma assicurata per l'arredamento domestico dimora abituale
A6 - Bestiame	8.000 euro per ogni singolo bovino o equino 700 euro per ogni singolo cane di razza
A7 - Scorte e prodotti	massimo 16.000 euro per gli imballaggi massimo 2.000 euro per legna da ardere e legname

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi	80% della somma assicurata	250 euro per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	1.000 euro per sinistro	-
Acqua condotta	per i tubi interrati 2.600 euro per sinistro/anno	100 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	2.600 euro sinistro/anno	150 euro per sinistro
Occlusione di condutture	2.600 euro sinistro/anno	100 euro per sinistro
Dispersione di olio, latte, vino	-	Scoperto 10% col minimo di 150 euro per sinistro
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio	Comprese le spese di smassamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (A8)	100 euro per sinistro. Scoperto del 20% per: Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia
Folgorazione bestiame (opzionale)	-	100 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero e spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare e per ricollocare l'arredamento domestico illeso	30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza	-
Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato	massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo col massimo di 5.200 euro	-
<b>Condizioni Speciali (Sempre operanti)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre	20% della somma assicurata per A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti	
Attrezzatura presso terzi	20% della somma assicurata per A5 - Attrezzatura	
<b>Garanzie Complementari (Opzionali)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Fenomeni elettrici a macchine ed impianti facenti parte del fabbricato	3% della somma assicurata per il fabbricato A1- Abitazione Agricola e/o A3 - Azienda Agricola	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a beni facenti parte dell'arredamento domestico	10% della somma assicurata A2- Arredamento domestico	
Fenomeni elettrici a macchine facenti parte dell'attrezzatura	10% della somma assicurata A5- Attrezzatura	
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, ecc.)	-	Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro
Danni da eventi atmosferici subiti da fabbricati aperti da uno o più lati	50% del valore del fabbricato colpito da sinistro per sinistro/anno	Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Sovraccarico neve	50% del valore del fabbricato colpito da sinistro	Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Gelo	2.600 euro per sinistro/anno	100 euro per sinistro
Danni causati da grandine sui fragili (danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.)	massimo di 15.500 euro sinistro/anno per le spese di demolizione e sgombero fino al 10% dell'indennizzo pagabile (comprese nel limite massimo di 15.500 euro)	Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro Scoperto 15% col minimo di 1.000 euro per aziende ubicate nelle province di: AN - AR - AP - BG - FR - IS - MC - PD - PG - PU - PN - RM - RI - TR - TV - UD - VE - VR - VI - VT
In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.		

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO**

<b>Garanzie Complementari (Opzionali)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Ricorso Terzi	10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	100 euro per sinistro per danni da acqua condotta
Refrigerazione latte e prodotti	-	Scoperto del 20% col minimo di 100 euro
Danni ai Fabbricati in legno	-	Scoperto 30% col minimo di 500 euro
Danni da eventi atmosferici a fabbricati in legno	-	Scoperto del 20% col minimo di 1.000 euro
Danni da fenomeni elettrici a macchine ed impianti facenti parte dei fabbricati in legno	1.000 euro sinistro/anno	Scoperto del 10% col minimo di 250 euro
Danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici	1.000 euro per sinistro/anno per danni da fenomeno elettrico e per l'azione diretta del fulmine	Scoperto del 10% col minimo di 500 euro

**Limiti di copertura Sezione B - FURTO e RAPINA**

<b>Garanzia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	2.100 euro per sinistro per l'abitazione e per l'azienda agricola o agrituristica che costituisce dimora abituale dell'Assicurato 300 euro per sinistro, per l'abitazione adibita a masseria.
Atti vandalici	10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica colpita da sinistro

<b>Beni - Unità tecnica B1 - Arredamento domestico dimora abituale</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	15.500 euro per singolo oggetto
Valori	5% della somma assicurata con il massimo di 1.100 euro
Beni contenuti nei locali di ripostiglio	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto
Gioielli	40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro
Scippo e rapina	10% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per i valori
Beni portati nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200 euro.
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	600 euro sinistro
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	300 euro sinistro/anno

<b>Garanzia Base - Unità tecnica B4 - Arredamento domestico masseria</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>
Beni contenuti nei locali di ripostiglio	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Scippo e rapina	10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per i valori	
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	300 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	150 euro sinistro	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	150 euro sinistro/anno	

<b>Garanzia Base - Unità tecnica B5 - Macchine agricole ed attrezzatura</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>
B5 - Macchine agricole ed attrezzatura	-	255 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Sezione B - FURTO E RAPINA**

<b>Garanzia Base - Unità tecnica B6 - Bestiame</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>
B6 - Bestiame	8.000 euro per ogni singolo bovino o equino	Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200 euro per sinistro
<b>Condizioni Speciali (Sempre operanti)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre	Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame)
<b>Garanzie Complementari (Opzionali)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>
Gioielli e valori in cassaforte (B2) riposti nella sola dimora abituale	25% della somma assicurata per i valori	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Integrazione scippo e rapina (B3)	600 euro per i valori	-
Portavalori (B8)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato

**Limiti di copertura Sezione C - ELETTRONICA**

<b>Garanzia Base</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Apparecchi elettronici	Limite per i conduttori esterni, di 1.500 euro sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	10% della somma assicurata	Scoperto del 5% col minimo di 150 euro per sinistro

**Limiti di copertura Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE**

<b>Garanzia Base R.C.O.</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale assicurato col massimo di 1.500.000 per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600 euro
<b>Garanzia R.C.T. (D14) Azienda Agricola - (D15) Azienda Agrituristica - (D16) Azienda Agrituristica Venatoria</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci	-	250 euro per sinistro
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame Danni a terreni o colture provocati da animali	-	100 euro per sinistro
Lavori agricoli occasionalmente eseguiti per conto di terzi al di fuori dell'azienda	30% del massimale assicurato sinistro/anno	300 euro per sinistro
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club nell'agriturismo)	10% del massimale assicurato sinistro/anno	1.500 euro per sinistro per i danni corporali subiti dai minori
Errato trattamento dati personali dei clienti dell'agriturismo	30.000 euro sinistro/anno	300 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE**

<b>(D17) R.C. vita privata</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese le baby sitter	50% del massimale assicurato	-
Danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici	-	100 euro per sinistro
<b>(D18) Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Cose portate dai clienti - Risarcimento per cliente ospite danneggiato	Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno /per ogni cliente	150 euro per sinistro
Per gli oggetti preziosi portati e non consegnati per cliente ospite danneggiato	50% del massimale assicurato	300 euro per sinistro
<b>(D19) Maneggio nella Azienda Agrituristica</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Per i danni a cose e per i danni a terreni o coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	-	100 euro per sinistro
<b>(D20) R.C. Prodotti</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Per ciascun danno indennizzabile	Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno e per sinistro in serie	Scoperto 10% con il massimo del 5% del massimale e comunque franchigia di 500 euro
Per danni in USA, Canada e Messico		Scoperto 10% con il massimo del 7,5% del massimale e comunque franchigia di 15.300 euro
Danni da interruzioni di attività	30% del massimale assicurato sinistro/anno	-
<b>(D21) R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
<b>Condizioni Speciali R.C.T.</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Committenza auto	-	250 euro per sinistro
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	-	150 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.100 euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	10 % del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 200 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	8% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni a terzi da incendio del fabbricato destinato ad azienda agricola/agrituristica (compresa eventuale abitazione agricola) e del relativo contenuto	50% del massimale assicurato per sinistro/anno	-
Danni a terzi da incendio cagionati dalle macchine agricole	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	250 euro per sinistro
Danni alle condutture ed impianti sotterranei	5% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	5% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro per danni a fabbricati franchigia di 1.550 euro
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro



## Ci sono limiti di copertura?

### Limiti di copertura Sezione E - TUTELA LEGALE

Garanzia Base Tutela legale	Limite di rimborso	
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile		
Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo		
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti		
Controversie relative alla proprietà o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività		
Pacchetto PLUS (Opzionale)	Limite di rimborso	Franchigia
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000 euro	Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno	-
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000 euro	Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	250 euro per sinistro
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato con valore in lite superiore a 1.000 euro	Fino a 2.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	250 euro per sinistro
D.Lgs. n. 193/2007 (Opzionale)	Limite di rimborso	
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale</p>
---------------------------------------	---



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b>	<p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina e C - Elettronica, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera c) della Sezione A - Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione C - "Elettronica", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d).</p>
--	--



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</li> <li>ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</li> </ol> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (salvo quanto previsto relativamente all'unità tecnica B4 - "Arredamento domestico masseria"). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno).</p>



### Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**





### A chi è rivolto questo prodotto?

Agricoltura è un prodotto multigaranzia per assicurare: aziende agricole o agrituristiche o agrituristiche-venatorie o allevamenti di cani di razza.

Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio; B - Furto e rapina; C - Elettronica; D - Responsabilità Civile e E - Tutela Legale.

Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; le sezioni Incendio e/o R.C. sono garanzie base a cui possono essere abbinate le altre sezioni di polizza.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25,3 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p><b>Mail: <a href="mailto:reclami@axa.it">reclami@axa.it</a></b> <b>PEC: <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a></b> <b>Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO</b> <b>Fax: (+39) 02.43.44.81.03</b></p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li><li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li><li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li><li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li></ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C (Incendio - Furto - Elettronica) o dall'articolo: "Gestione del sinistro" delle Sezione Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b></p> <p>L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le tue coperture assicurative in essere;</li> <li>• le tue condizioni contrattuali (<i>standard</i>);</li> <li>• lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.</li> </ul> <p>My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!</p>
--